

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI

Il protocollo di accoglienza è un documento che viene discusso e deliberato dal Collegio dei docenti e inserito nel POF di ogni scuola.

I suoi obiettivi

- ❖ Definire procedure condivise all'interno delle scuole in termini di accoglienza di alunni stranieri;
- ❖ facilitare l'ingresso dei bambini e ragazzi di altre nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- ❖ sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- ❖ favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli ad un proficuo inserimento;
- ❖ costruire un contesto favorevole all'incontro di altre culture e con le "storie" di ogni alunno;
- ❖ promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio.

Che cosa contiene?

- ❖ Contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento scolastico degli alunni stranieri;
- ❖ definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici ed altre figure non appartenenti alla scuola;
- ❖ definisce compiti e ruoli delle figure istituzionali della scuola;
- ❖ traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e le attività per l'apprendimento della lingua italiana.

Chi lo redige?

- ❖ Una commissione nominata dal Collegio dei docenti

Chi lo approva?

- ❖ Il Consiglio d'istituto/circolo che delibera l'approvazione del POF: il Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri costituisce una parte del POF;
- ❖ il Collegio dei docenti, che delibera la sua adozione, sulla base della proposta predisposta dalla commissione.

Azioni del dirigente scolastico

- ❖ Propone al Consiglio d'istituto/circolo la definizione delle linee d'indirizzo per l'accoglienza degli alunni stranieri, da inserire nel POF;
- ❖ propone al collegio docenti di nominare una commissione, come articolazione del Collegio docenti, e di eleggere una funzione strumentale per questa area (eventuale docente referente);
- ❖ propone ai Consigli di classe/interclasse di individuare eventualmente un docente tutor (di solito il coordinatore della classe) per ogni classe/sezione di inserimento, con il compito di seguire più da vicino gli alunni stranieri inseriti nella propria classe/sezione;
- ❖ valuta con il Direttore dei servizi amministrativi la disponibilità finanziaria per la copertura delle spese relative agli interventi di alfabetizzazione e di educazione interculturale;
- ❖ individua e nomina tra il personale di segreteria una o più persone che si incaricheranno di ricevere le iscrizioni degli alunni stranieri;
- ❖ prende contatto con gli operatori socio-sanitari, con gli enti locali, con altre istituzioni scolastiche per l'eventuale stipula di accordi di collaborazione o convenzioni.

Per la realizzazione del protocollo di accoglienza è quindi necessario

- ❖ Inserirlo nel POF;
- ❖ individuare le figure di riferimento;
- ❖ prevedere finanziamenti nel Fondo d'istituto per retribuire le ore aggiuntive dei docenti della scuola;
- ❖ stanziare risorse del bilancio per il reperimento di materiali, materiali didattici e interventi di mediatori linguistico culturali;
- ❖ stabilire accordi con i servizi del territorio.

FASI ISCRIZIONE ALUNNI STRANIERI

Fase preliminare: preparativi per l'accoglienza

Prima dell'avvio dell'anno scolastico è opportuno un incontro preliminare in cui la scuola prepara e organizza l'accoglienza degli alunni stranieri. All'incontro dovrebbero partecipare:

- ❖ Il dirigente scolastico;
- ❖ il direttore dei servizi amministrativi;
- ❖ il docente funzione strumentale o referente
- ❖ i membri della Commissione accoglienza
- ❖ le segretarie incaricate ad accogliere le iscrizioni degli alunni stranieri;
- ❖ mediatori linguistico culturali (in caso di necessità).

Durante l'incontro si definiscono compiti, modalità e tempi d'intervento degli operatori scolastici e non, che saranno impegnati nell'accoglienza degli alunni stranieri. Si tratta di definire un piano operativo, coerente con le linee del POF, che dovrà essere condiviso e diffuso tra il personale docente e non docente.

Prima fase: iscrizione in segreteria

Il momento dell'iscrizione del proprio figlio alla scuola è probabilmente, per la famiglia straniera il primo incontro col sistema educativo italiano. E' necessario quindi individuare e nominare fra il personale di segreteria, una o più persone che si occuperanno a ricevere le iscrizioni degli alunni stranieri, questo anche con lo scopo di migliorare le abilità comunicative e relazionali che favoriscono l'accoglienza della famiglia straniera.

Il personale della segreteria incaricato:

- ❖ Iscrive gli alunni, utilizzando moduli bilingui (italiano e la lingua dell'alunno). In questa fase l'alunno non viene ancora assegnato né ad una classe né ad una sezione precisa;
- ❖ raccoglie i dati e la documentazione anagrafica, sanitaria e relativa alla precedente scolarità (se esistente);
- ❖ acquisisce l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;
- ❖ avvisa il docente funzione strumentale o referente per l'intercultura e/o la Commissione, al fine di favorire le successive fasi dell'accoglienza.

Seconda fase: l'accoglienza

L'accoglienza costituisce il momento della primo incontro-conoscenza tra la funzione strumentale o referente intercultura con i genitori alla presenza di un mediatore linguistico – culturale (se necessario) e un successivo colloquio con l'alunno.

In particolare:

- ❖ durante la prima settimana di scuola l'alunno lavorerà prevalentemente con la funzione strumentale o il docente referente per l'intercultura e con eventuale mediatore linguistico, i quali avranno il compito di:
 - a) valutare il livello scolastico, le competenze pregresse dell'allievo riferite all'abilità dell'ascolto, parlato, lettura e scrittura ed individuarne eventuali problematiche;
 - b) inserire gradualmente l'alunno nella nuova realtà scolastica e ambientale.
- ❖ si stabilirà un incontro tra la famiglia, mediatore linguistico culturale (se necessario), docente funzione strumentale o referente intercultura, ed eventualmente il tutor di classe/sezione (il coordinatore), per raccogliere ulteriori informazioni, illustrare il nuovo contesto, fornire la documentazione scritta nella lingua d'origine, se in possesso della scuola.

In questa fase l'orario di frequenza degli alunni stranieri è possibile adattarlo in base alle attività programmate.

Terza fase: inserimento in classe

La determinazione della classe dovrà seguire precisi criteri normativi nel rispetto dell'età e della scolarità pregressa; solo in presenza di particolari difficoltà, non linguistiche, si potrà inserire l'alunno nella classe immediatamente precedente o successiva (DPR 394/99).

La Commissione, dopo un'attenta analisi, concorda l'assegnazione alla classe/sezione d'inserimento. A questo punto per l'alunno/a i docenti di classe/sezione predispongono un percorso individualizzato e programmano attività di educazione interculturale per coinvolgere i compagni di classe e favorire la socializzazione.

RUOLO DEI DIVERSI OPERATORI E DEI DIVERSI ORGANI

Il Dirigente Scolastico (in aggiunta alle azioni preliminari, già citate)

- ❖ Convoca la Commissione;
- ❖ convoca i Consigli di classe, interclasse, per formalizzare l'inserimento dell'alunno straniero, sulla base delle proposte della Commissione;
- ❖ convoca il Collegio docenti in caso di inserimenti particolarmente problematici, come richiede la normativa (DPR 394/99).

Il Collegio docenti

Il DPR 31/8/99 n.394, all'art.45, "Iscrizione scolastica" attribuisce al Collegio docenti numerosi compiti in merito all'inserimento degli alunni stranieri nelle classi.

Bisogna distinguere i compiti di proposta, che possono essere delegati alla commissione, come articolazione del Collegio docenti (commi 2,3 e 4) e i compiti deliberativi, che non possono essere delegati (comma1).

1. *I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.*

2. *L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. **I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:***

- a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;*
- b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;*
- c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;*
- d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.*

3. *Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.*

4. Il collegio dei docenti **definisce**, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, **il necessario adattamento dei programmi di insegnamento**; allo scopo possono essere adottati **specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni**, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

Consiglio d'Istituto/Circolo

- ❖ Definisce le linee d'indirizzo del POF, anche per quanto riguarda l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri;
- ❖ Promuove intese con enti, associazioni, istituzioni, in ottemperanza dell'art.45, comma 6, del sopra citato DPR 394/99: *“Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale”*.

Consiglio di classe/interclasse/intersezione

- ❖ Individua all'interno del gruppo dei docenti un tutor che seguirà l'inserimento dell'alunno straniero
- ❖ Delibera l'inserimento nella classe/sezione dell'alunno straniero che arriva ad anno scolastico iniziato, tenendo conto delle proposte della Commissione
- ❖ Collabora alla stesura di un percorso educativo individualizzato, tenendo conto dell'organizzazione scolastica e delle osservazioni raccolte nella fase dell'accoglienza
- ❖ Progetta un programma specifico per favorire l'apprendimento della lingua italiana (alfabetizzazione, frequenza di un laboratorio di italiano L2), tralasciando, se necessario, alcune discipline e/o contenuti, rispetto ai quali l'alunno non verrà valutato per un periodo concordato
- ❖ Stabilisce un monte ore da utilizzare per insegnare la lingua italiana attraverso l'utilizzo di materiale didattico specifico, strategie e strumenti diversi
- ❖ Segue la socializzazione degli alunni stranieri e l'interazione con i coetanei, favorendo lavori di gruppo
- ❖ Organizza , se necessario, un progetto didattico con il mediatore linguistico-culturale che interessi:
 - l'apprendimento dei linguaggi delle discipline
 - l'intervento in classe
 - la conoscenza di alcuni aspetti della cultura del paese d'origine dell'alunno straniero

- ❖ Intensifica le attività di sostegno nella fase d’inserimento, favorendo la partecipazione degli alunni ai laboratori linguistici.
- ❖ Monitora e valuta i progetti di educazione interculturale

Commissione accoglienza/intercultura

Rappresenta l’Istituto ed è composta dal Dirigente scolastico, da alcuni docenti, con formazione specifica se possibile, ed eventualmente da mediatori linguistici – culturali.

Negli Istituti Comprensivi è preferibile la presenza di almeno un insegnante per ogni ordine di scuola.

Le competenze della Commissione hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale. Essa si riunisce nel caso di inserimento di alunni neo-arrivati, al fine di progettare azioni comuni e per attuare un raccordo tra le diverse realtà.

La Commissione, quale articolazione del Collegio docenti, può svolgere i compiti di proposta che il DPR 394/99 attribuisce al Collegio docenti. In definitiva i compiti sono di ricognizione della situazione di partenza dell’alunno straniero e di indirizzo per la realizzazione della didattica.

In particolare:

- ❖ propone al Consiglio di classe, interclasse o intersezione l’inserimento dell’alunno straniero, tenendo conto dell’età anagrafica, del percorso di studi del paese di provenienza, dell’accertamento di competenze e abilità, del titolo di studio se posseduto, delle aspettative familiari emerse durante il colloquio;
- ❖ ripartisce gli alunni stranieri nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza alunni stranieri
- ❖ fornisce i primi dati raccolti al team docenti della classe in cui l’alunno neo-arrivato sarà accolto;
- ❖ propone/organizza laboratori linguistici per l’apprendimento dell’italiano L2.

Il mediatore linguistico culturale

L’intervento del mediatore linguistico culturale è preventivamente concordato tra la scuola e la famiglia; se il suo intervento risulta essere necessario:

- ❖ collabora nelle procedure di ammissione e valutazione per la classe d’iscrizione
- ❖ prepara una sintesi della situazione della famiglia da trasmettere agli insegnanti
- ❖ fornisce un servizio di supporto complementare alle attività di insegnamento, utilizzando la lingua madre (prima fase) e poi una comunicazione bilingue
- ❖ fornisce assistenza nella produzione di materiali di supporto per le varie discipline
- ❖ costituisce un punto di contatto tra la cultura d’origine e la cultura della comunità di accoglienza

Docente tutor

E' una figura di riferimento per l'alunno, la famiglia e il Consiglio di classe/interclasse/intersezione.

Deve essere un docente della classe (solitamente il coordinatore)

Collabora e tiene i contatti con:

- ❖ i colleghi del Consiglio di classe/interclasse/intersezione
- ❖ il mediatore linguistico culturale (prende accordi su tempi e modalità degli incontri)
- ❖ la famiglia
- ❖ il dirigente scolastico
- ❖ la Commissione
- ❖ i docenti che gestiscono i laboratori di italiano L2

Il suo rapporto con l'alunno straniero ne favorisce la socializzazione e l' integrazione.

VALUTAZIONE

In merito al Protocollo di accoglienza va precisato che bisogna valutare l'intero progetto nei suoi diversi aspetti e articolazioni.

Per quanto riguarda la valutazione dei risultati scolastici degli alunni stranieri le “Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri” C.M.24/2006 richiamano alcune riflessioni:

“ La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi.

Dall'eliminazione della legge n.517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di educazione.

L'art.4 del DPR n.275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”.

*In riferimento più congruo a questo tema lo si trova nell'art.45, comma 4, del DPR n.394 del 31 agosto 1999 che così recita “ **il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento...**”.*

Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati” e con le finalità del “Profilo educativo dello studente” che costituiscono il

nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art.3 relativi alla valutazione.

Per il **Consiglio di classe** che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare – diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica presedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” **si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e – soprattutto la potenzialità di apprendimento dimostrate.** In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni”

La valutazione va dunque riferita al percorso individualizzato messo in atto con “il necessario adattamento dei programmi” DPR n.394/99 art.45. comma 4.

Adattare i programmi significa avere come obiettivo principale conseguire la competenza linguistica in italiano attraverso:

- ❖ l'omissione temporanea di alcune discipline difficili per recuperarle in seguito
- ❖ ridurre i contenuti dei curricoli
- ❖ sostituire alcune discipline
- ❖ integrare/ampliare i contenuti appresi in lingua madre

In merito agli esami di licenza per gli alunni con cittadinanza non italiana al termine del primo ciclo di istruzione la C.M. 28 del 15 marzo 2007 al paragrafo 6 afferma “ *Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte dal ministero e trasmesse nella circolare n.24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e condizione assoluta al prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale.*

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta”.

Sarà opportuno ricordare che **l'alfabetizzazione nella nostra cultura** è un compito dei primi anni della scuola primaria, poi deve essere approfondita e migliorata, ma diciamo che soprattutto dalla

scuola media in poi non è più una preoccupazione; alle medie e alle superiori si dà per scontato che l'alunno sappia leggere e scrivere. **L'apprendimento della lingua dello studio**, invece, si sposta un po' più in su. **Comincia nella scuola elementare; nella scuola media è uno degli obiettivi significativi; nella scuola superiore è ancora un obiettivo iniziale**, ma poi si dà per scontato che **l'alunno sappia gestire la lingua dello studio con le sue caratteristiche di decontestualizzazione, di linguaggio astratto e specifico, di modalità di studio** e così via.

Ma un bambino e **un ragazzo neo arrivato** questi tre aspetti li affronta contemporaneamente; questa è la grande sfida: IMPARARE L'ITALIANO IMPARANDO IN ITALIANO.